

La prima manovra correttiva del governo: il decreto legge n. 40/2010 del 25 marzo

■ GIROLAMO IELO

Il 2010 sarà caratterizzato da manovre correttive a pioggia, in assenza di interventi di rilievo strutturali. In questa sede ci occupiamo del d. l. n. 40/2010.

La conversione del decreto

La legge n. 73 del 22 maggio 2010 (GU n. 120 del 25 maggio 2010) ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Gu n. 71 del 26 marzo 2010) contenente «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.».

Il provvedimento si caratterizza per interventi in materia di riscossione, notificazioni, 5 per mille, deflazione del contenzioso, revoca finanziamento Parma. Ci sono altri interventi che non interessano la finanza degli enti territoriali.

Le novità in materia di riscossione

L'affidamento. Le società concessionarie, la riscossione spa e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011 (art. 1, c. 6-quater). E' abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la disposizione che stabiliva che "la riscossione coattiva delle entrate

di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione".

Le iscrizioni ipotecarie. A decorrere dal 26 maggio 2010 l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.

Cancellazione albo società riscossione. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto d. lgs. n. 446 del 1997 sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al d. l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (legge Marzano). Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Mini-


stro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del D. lgs. n. 446 del 1997.

Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto.

I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dal 26

marzo 2010 prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Infine, gli amministratori delle società ammesse alle procedure di cui al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.

Sgravi. Si stabilisce che i pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dal 26 maggio 2010 sono stabilite le relative modalità di attuazione ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.



Piazza del Campo (Siena), immagine tratta dal volume "Viaggio nella storia della città" di Antonio Sergi. Iiriti editore - Reggio Calabria

Capitale minimo per le società di riscossione tributi.

Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato: a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti; b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. I soggetti iscritti all'albo devo-

no adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che stabiliva la misura minima di capitale sociale. Queste disposizioni stabilivano che la misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del d.lgs. n.446del 1997, "per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario

suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette".

Le notificazioni degli atti tributari ai soggetti residenti all'estero

La notificazione di atti tributari ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. Queste nuove disposizioni operano simmetricamente ai fini della riscossione.

Anche per il 2010 il 5 per mille per i comuni

Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al DPCM 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente, tra l'altro, al "sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente" (art.2, c. 4-novies, lett. d). I soggetti destinatari del 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Le novità per il contenzioso tributario

Notificazioni. Per la notificazione delle sentenze non c'è più il riferimento agli artt. 137 e seguenti del cpc ma alle notifiche degli altri atti.

E, cioè, senza l'ufficiale giudiziario. Notifica da effettuarsi con il deposito dell'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento. In caso di conciliazione giudiziale la fideiussione scatta nel caso in cui l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro. Anche nel caso di accertamento con adesione la prestazione della garanzia è dovuta se l'importo delle rate successive superano i 50.000 euro.

Commissione tributaria centrale.

Alle decisioni della Commissione tributaria centrale si applicano le disposizioni sul pagamento del tributo in pendenza del processo riguardanti le sentenze delle commissioni tributarie regionali.

Il condono. L'art. 3, del d.l. n. 40/2010 contiene disposizioni atte alla deflazione del contenzioso. In particolare il comma 2-bis disciplina una specie di sanatoria per i ricorsi giacenti presso la Corte di Cassazione e la Commissione centrale tributaria.

Viene disposto che le controversie tributarie pendenti innanzi la Corte di Cassazione che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data del 26 maggio 2010, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Il legislatore così delineata il condono: tributi iscritti a ruolo; controversie pendenti da oltre 10 anni; soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio; istanza da parte del contribuente; pagamento del 5% del valore della controversia. Il legislatore non parla di ente impositore (in tal caso la disposizione sarebbe estensibile a tutti i tributi, anche a quelli degli enti locali), ma di Amministrazione finanziaria dello Stato. Pertanto il provvedimento di legge si applica ai tributi erariali e non anche a quelli di altri enti impositori. La stessa cosa vale per le pendenze giacenti presso la Commissione tributaria centrale.

E' revocato il finanziamento per la metropolitana di Parma

E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma». Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Questa revoca è passata sotto silenzio.